



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni comunali **2021**



L'Ufficio elettorale di sezione  
e le operazioni di votazione  
e scrutinio





## Parte III

### Lo scrutinio

## Modalità di espressione del voto

Le modalità di espressione del voto sono le stesse in tutti i comuni. L'unica diversità è rappresentata dalla possibilità per l'elettore, **nei soli comuni con più di 15.000 abitanti**, di esprimere un **voto disgiunto**, ossia di votare un candidato alla carica di sindaco e una lista di candidati alla carica di consigliere comunale tra loro non collegati.

Il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

Nome e cognome  
(Candidato alla carica di sindaco)

2  
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Nome e cognome  
(Candidato alla carica di sindaco)

3  
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato sindaco;<sup>74</sup>

~~Nome e cognome~~  
(Candidato alla carica di sindaco)

2  
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

Nome e cognome  
(Candidato alla carica di sindaco)

3  
(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato sindaco;<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>75</sup> Articolo 12, comma 3, e 14, comma 4, della legge regionale 19/2013.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <del>Nome e cognome</del><br>(Candidato alla carica di sindaco) | 1 | .....<br>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale) |
| Nome e cognome<br>(Candidato alla carica di sindaco)            | 2 | .....<br>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale) |
|   | 3 | .....<br>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale) |

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento del sindaco con una sola lista;<sup>76</sup>

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Nome e cognome<br>(Candidato alla carica di sindaco) | <del>⊗</del> | <i>Caio<br/>Tizia</i><br>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale) |
| Nome e cognome<br>(Candidato alla carica di sindaco) | 2            | .....<br>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)                 |
|  | 3            | .....<br>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)                 |

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati appartenenti alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e dei candidati, che si estende anche al collegato candidato sindaco.<sup>77</sup>

Se l'elettore esprime due preferenze, i candidati preferiti non devono appartenere allo stesso genere, pena la nullità della seconda preferenza;

<sup>76</sup> Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>77</sup> Articolo 12, comma 2, e 14, comma 2, della legge regionale 19/2013.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nome e cognome<br><small>(Candidato alla carica di sindaco)</small> | 1 | <i>Tizio</i><br><small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small> |
| Nome e cognome<br><small>(Candidato alla carica di sindaco)</small> | 2 | <br><small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>             |
|   | 3 | <br><small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small>             |

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza per uno o due candidati;<sup>78</sup>

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| <del>Nome e cognome</del><br><small>(Candidato alla carica di sindaco)</small> | 1            | <br><small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small> |
|  | 2            | <br><small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small> |
| Nome e cognome<br><small>(Candidato alla carica di sindaco)</small>            | <del>3</del> | <br><small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small> |

**solo nei comuni con più di 15.000 abitanti**, è possibile tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per un candidato sindaco e per una lista tra loro non collegati (**voto disgiunto**).<sup>79</sup>

**Nei comuni sino a 15.000 abitanti**, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto, è **valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista**.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>79</sup> Articolo 14, comma 3, della legge regionale 19/2013.

<sup>80</sup> Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

## Principi generali dello scrutinio

### 30. Principio del “favor voti”

Fermo restando che spetta al presidente dell’Ufficio, sentiti gli scrutatori, decidere sull’attribuzione o meno dei voti, i casi dubbi devono essere risolti facendo riferimento ad alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del “favor voti”. In base a tale principio la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore.<sup>81</sup>

Ciò significa che il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge (cfr. le modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui l’elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti manifesta (univocità del voto).<sup>82</sup>

Il principio del “favor voti” non si applica quando la scheda è nulla, ossia quando la scheda non è conforme alla legge o non risulta autenticata oppure presenta scritte o segni tali da far ritenere che l’elettore ha voluto farsi riconoscere.

### 31. Principio di non riconoscibilità del voto

I segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che i segni possono determinare la nullità dei voti contenuti nella scheda quando gli stessi, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l’elettore ha voluto farsi riconoscere.

Ad esempio, secondo il Consiglio di Stato, **non sono segni di riconoscimento:**<sup>83</sup>

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche; è stato considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l’indicazione errata comunque non ne impedisca l’identificazione;
- c) segni superflui, eccedenti o giustificabili come un’espressione rafforzativa del voto; è stata considerata segno rafforzativo dell’intenzione dell’elettore di votare per il candidato sindaco, l’irregolarità consistente nella mancanza di crocesegno sul simbolo della lista elettorale e nella trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all’espressione del voto di preferenza;
- d) l’imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, **rappresentano invece segni di riconoscimento:**<sup>84</sup>

- a) il motto “*sei forte*”, riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;
- b) la frase “*candidato alla carica di consigliere*” apposta dall’elettore;
- c) le parole “*SI*” oppure “*OK*” scritte sulla riga riservata all’espressione della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

<sup>81</sup> Articolo 63, comma 1, della legge regionale 19/2013.

<sup>82</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001.

<sup>83</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

<sup>84</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

### 32. Principio della univocità del voto

---

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in modo tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato.

Ad esempio, **non sono modalità univoche di espressione del voto:**<sup>85</sup>

- a) il voto espresso per due candidati alla carica di sindaco, per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l'indicazione della sola preferenza espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella cui il candidato preferito appartiene.

### Le operazioni di scrutinio

Nel primo turno, lo scrutinio ha inizio il lunedì, al termine della votazione, dopo aver effettuato le operazioni di riscontro dei votanti. Di seguito allo scrutinio relativo alle elezioni comunali l'Ufficio effettua lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali.<sup>86</sup>

Il presidente dell'Ufficio, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti l'Ufficio e aver designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Nel corso dello scrutinio tutti i componenti dell'Ufficio devono essere sempre presenti.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli elettori della sezione e i rappresentanti di lista.

### 33. Modalità dello scrutinio

---

Nel corso dello scrutinio:<sup>87</sup>

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco;
- d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere a), b), e c) le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente. Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla

<sup>85</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

<sup>86</sup> Articolo 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021.

<sup>87</sup> Articolo 62, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 19/2013.



carica di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno della lista votata e il nominativo del candidato o dei candidati alla carica di consigliere ai quali eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Il segretario registra nei prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e da ciascun candidato alla carica di consigliere (è prevista una sola copia di tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco e una sola copia per l'elezione del consiglio).

## Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

### 34. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto, né di altro tipo.<sup>88</sup> Tali schede sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "Schede bianche", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

### 35. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco;
- c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

#### A

#### Schede nulle

Le schede, indipendentemente dalla circostanza che contengano o meno segni di voto, sono nulle quando:<sup>89</sup>

- a) presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- b) non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge;
- c) la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco, in quanto i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato sindaco né quale lista l'elettore abbia inteso votare. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'aver votato per più di un candidato alla carica di sindaco; l'aver votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di sindaco (senza aver votato per un candidato alla carica di sindaco).

**In ogni caso, la nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina sempre la nullità della scheda.<sup>90</sup> Inoltre, la nullità della scheda comporta la nullità di tutti i voti eventualmente contenuti nella stessa, anche se espressi in modo**

<sup>88</sup> Articolo 63, comma 2, della legge regionale 19/2013.

<sup>89</sup> Articolo 63, comma 3, della legge regionale 19/2013.

<sup>90</sup> Articolo 63, comma 6, della legge regionale 19/2013.

**regolare.**

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "Schede nulle", e il loro numero complessivo viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale. Se la scheda nulla contiene segni di voto, nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio deve essere registrata anche la nullità degli stessi; il numero dei voti nulli per ciascun candidato alla carica di sindaco e per ciascuna lista viene attestato nelle tabelle del **paragrafo 20.** del verbale.

**B****Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco**

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, non è possibile individuare con certezza quale lista l'elettore abbia inteso votare.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste o a cavallo di due contrassegni contigui.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato alla carica di sindaco, ha votato più liste tutte collegate al medesimo candidato.<sup>91</sup>

Inoltre, il caso si verifica anche quando, nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elettore ha espresso un voto disgiunto.<sup>92</sup>

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco. Il voto nullo relativo alle liste viene registrato nei rispettivi prospetti delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale; il numero dei voti nulli per ciascuna lista viene attestato nella rispettiva tabella del **paragrafo 20.** del verbale.

**C****Schede contenenti voti di preferenza nulli**

Sono nulli i voti di preferenza espressi:<sup>93</sup>

- a) in eccedenza alle prime due preferenze;
- b) per un secondo candidato dello stesso genere del primo;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata. Quindi, ad esempio, una scheda non può contenere un voto di lista valido per la lista 1 e un voto di preferenza valido per un candidato compreso nella lista 2;
- d) numericamente anziché nominativamente;
- e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.<sup>94</sup>

Si tenga presente che una scheda non può contenere un voto di preferenza valido se non è

<sup>91</sup> Articolo 63, comma 5, della legge regionale 19/2013.

<sup>92</sup> Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

<sup>93</sup> Articolo 64, comma 4, della legge regionale 19/2013.

<sup>94</sup> Il caso, ad esempio, si verifica quando nella stessa lista sono compresi candidati con lo stesso cognome e la preferenza viene espressa indicando il solo cognome del candidato. Diverso è il caso in cui vi sia identità di cognome tra candidati di liste diverse; in questo caso la preferenza espressa indicando il solo cognome nello spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112).

stato anche attribuito un voto valido alla lista nella quale è compreso il candidato preferito. **La nullità del voto di lista determina infatti in ogni caso la nullità del voto di preferenza.**<sup>95</sup>

La nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità degli altri voti contenuti nella stessa scheda, i quali, se non sono nulli per altri motivi, rimangono senz'altro validi.

I voti di preferenza nulli sono registrati nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nei prospetti relativi ai singoli candidati di ciascuna lista. Il numero dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato viene attestato nel **paragrafo 21.** del verbale.

Va precisato che nelle tabelle di scrutinio e nel verbale possono essere registrati e attestati esclusivamente i voti di preferenza nulli che rientrano nei casi di nullità di cui alle lettere a), b) e c), in quanto soltanto questi risultano riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lettere d) ed e)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure è possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C.*

### 36. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di sindaco, del voto per le liste e del voto di preferenza.

Spetta al presidente, quando ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decidere se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.<sup>96</sup>

Nel registrare i voti contestati e non attribuiti nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per una stessa scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due candidati alla carica di sindaco o a due liste.

Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga conto dei seguenti criteri:

| Contenuto della scheda   | Registrazione nelle tabelle di scrutinio   |
|--|--|
| Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di sindaco e voto valido per una lista   | Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito  |
| Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di sindaco | Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato sindaco collegato con la lista votata                                      |
| Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda                         | Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco |

<sup>95</sup> Articolo 64, comma 5, della legge regionale 19/2013.

<sup>96</sup> Articolo 65, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Il numero delle schede contenenti voti contestati viene attestato nelle tabelle del **paragrafo 22.** del verbale.

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

## Operazioni di controllo dello scrutinio e operazioni finali

### 37. Controllo dello scrutinio

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.<sup>97</sup>

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale (**paragrafo 26.** del verbale).<sup>98</sup>

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e provvede all'invio delle stesse agli uffici elettorali competenti (si veda in proposito l'Allegato C).

### 38. Formazione e invio delle buste

Il presidente:<sup>99</sup>

- a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e le carte relative ai reclami;
- c) inserisce nella *Busta 5/quarter C* le tabelle di scrutinio;
- d) inserisce nella *Busta 5 C* le *Buste 5/bis, 5/ter e 5/quarter*, insieme ad un esemplare del verbale;
- e) raccoglie nella *Busta 6 C* le schede valide;
- f) inserisce nella *Busta 7 C* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.<sup>100</sup>

La *Busta 5 C* e la *Busta 6 C* sono trasmesse al comune per essere custodite sino all'inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti. Nei comuni con una sola sezione elettorale

<sup>97</sup> Articolo 66, comma 1, lett. a), della legge regionale 19/2013.

<sup>98</sup> Articolo 66, comma 1, lett. b), della legge regionale 19/2013.

<sup>99</sup> Articolo 66, comma 1, lett. d), e), f) e g), della legge regionale 19/2013.

<sup>100</sup> Articolo 66, comma 2, della legge regionale 19/2013.

tali buste sono trasmesse al Servizio elettorale della Regione, al termine delle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, per le quali si rinvia alle “Istruzioni per la compilazione del verbale”.<sup>101</sup>

## Lo scrutinio in caso di ballottaggio

In occasione dell'eventuale ballottaggio, lo scrutinio ha inizio il lunedì, al termine della votazione, dopo aver effettuato le operazioni di riscontro dei votanti.<sup>102</sup>

La scheda per il ballottaggio riporta i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti all'interno del rispettivo rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato sindaco.<sup>103</sup>

Nello scrutinio del ballottaggio valgono gli stessi principi generali sopra richiamati. In particolare, in base al principio del “*favor voti*”, il voto, anche se non espresso nelle forme stabilite dalla legge, deve ritenersi valido quando l'elettore non sia riconoscibile e la sua volontà risulti univoca. Pertanto, ad esempio, deve considerarsi valido il voto quando l'elettore:<sup>104</sup>

- a) ha tracciato un segno di voto, oltre che, come prescrive la legge, sul nominativo del candidato sindaco, anche su uno o più contrassegni delle liste allo stesso collegate;
- b) ha tracciato un segno di voto soltanto su uno o più contrassegni delle liste collegate allo stesso candidato;
- c) ha tracciato un segno di voto fuori dal rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di sindaco, purché sempre all'interno dello spazio che contiene il nominativo e i contrassegni delle liste collegate.

<sup>101</sup> Articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013.

<sup>102</sup> Articolo 59, comma 3, lett. a), della legge regionale 6/2021.

<sup>103</sup> Articolo 16, commi 5 e 6, della legge regionale 19/2013.

<sup>104</sup> Articolo 16, comma 7, della legge regionale 19/2013.